REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 98/2024

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **69231** del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 12 giugno 2023, proposto da

T.D., nato a OMISSIS, (C.F. OMISSIS), residente a OMISSIS elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Paola D'Arpa, (C.F. DRPPLA68M68G273H), in Palermo alla via G.Giusti n. 1 che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo P.E.C. paoladarpa@pecavvpa.it; -**parte ricorrente** -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del Sig. Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, costituitosi in proprio ai sensi dell'art. 158 c.g.c. con memoria di costituzione a firma del Dirigente dell'Ufficio V – Contenzioso e Disciplina Pec riu.contenzioso@cert.vigilfuoco.it;

MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE, costituitasi in proprio ai sensi dell'art. 158 c.g.c.

in persona del Direttore della Divisione p.t. dott.ssa Ada Roberti con domicilio digitale alla pec: persociv@postacert.difesa.it ;

-parte resistente–

Esaminati gli atti ed i documenti della causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 22 febbraio 2024, l'avv. D'Arpa per parte ricorrente ed il dott. Giorgio Mandalà per il Ministero dell'Interno come da relativo verbale di udienza; assente il Ministero della Difesa.

Ritenuto in

F A T T O

I. Con il ricorso introduttivo, il sig. T., già Capo Reparto Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, collocato in quiescenza del 1° maggio 2016 per raggiunti limiti di età, ha incardinato il presente giudizio per opporsi al negato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia "*cardiopatia ischemica ipertensiva*", disposto con Decreto n.3411 del 24.07.2017 del Ministero dell'Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale Per le Risorse Umane.

Al riguardo, il ricorrente, dopo aver ripercorso l'iter amministrativo che ha condotto all'adozione del provvedimento avversato, ha contestato l'assoluta erroneità ed infondatezza delle valutazioni espresse dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con delibera n.870672017 dell'07.07.2017, posto a fondamento del citato decreto.

Parte ricorrente, inoltre, ripercorse le diverse attività alle quali era stato chiamato il sig. T. ed i connessi fattori di rischio, ha richiamato

i presupposti per il riconoscimento della causa di servizio nonché i criteri di valutazione del nesso causale, come recepiti dalla dottrina e dalla giurisprudenza dominante, affermandone l'applicabilità al caso in esame.

Il ricorrente ha, altresì, allegato documentazione medica unitamente a relazione medico legale a firma del dott. Mangione nella quale si pongono in relazione le difficili condizioni di servizio, quale causa ovvero concausa efficiente e determinante, con la patologia accertata.

In particolare, in ossequio ai criteri cronologico, topografico e di efficienza lesiva, secondo la prospettazione del ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dal CVCS, non potrebbe sussistere alcun dubbio in merito all'efficacia causale e/o concausale dei fatti di servizio indicati rispetto all'insorgere della citata patologia e sulla conseguente spettanza della pensione di privilegio.

Infine, il ricorrente ha precisato che *la domanda è finalizzata ad ottenere anche la conseguente pensione privilegiata ex art. 67, co. 1 del D.P.R. n.1092/1973.*

Parte ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo: "*in accoglimento del presente ricorso, e previa istruttoria medico-legale con accertamenti più accurati e nuovi dei requisiti medico-legali, ove ritenuti necessari, accertare il diritto del ricorrente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "cardiopatia ischemica-ipertensiva con funzione sistolica conservata in pregresso IMA trattato con stent su coronaria destra", con ascrivibilità alla 5^ Ctg,, Tab. A, così come giudicata dalla C.M.O. 3^ di Messina nel verbale n.1544 del*

29.09.2016, od in altra categoria meglio vista che sarà stabilita in corso di causa.

Accertare e dichiarare dovuta in favore del Sig. T. D. il trattamento pensionistico privilegiato di Tab.A Ctg.5^ a vita –o quella diversa categoria tabellare che verrà accertata- dalla data di collocamento in quiescenza o da data meglio accertata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento".

II. Il 16 novembre 2023 si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile che, ripercorsi i fatti di causa, ha rilevato anzitutto la genericità delle censure. Nel ricorso, inoltre, secondo l'Amministrazione resistente non sarebbero state individuate specifiche condizioni di servizio o concreti episodi di gravità tali da prevalere sui fattori extra lavorativi e che potrebbero costituire concausa efficiente e determinante, non potendo reputarsi sufficiente il generico riferimento alle circostanze e condizioni connaturate ai disagi propri dell'ordinaria attività lavorativa.

L'Amministrazione dell'Interno, inoltre, nel difendere la correttezza dell'operato e delle valutazioni del Comitato di Verifica, ha evidenziato che il parere reso dal C.V.C.S. non solo è obbligatorio ma anche vincolante, salva motivata richiesta di riesame e, nell'ipotesi di cui al presente giudizio, non sussisterebbero le motivate ragioni di cui all'art. 14 comma 1 del d.P.R. n. 461/2001.

Il ricorso in esame, peraltro, richiamando diverse pronunce del Giudice amministrativo, dovrebbe ritenersi inammissibile, in quanto

determinerebbe l'effetto di sostituire l'azione amministrativa.

A tale ultimo riguardo, il Ministero dell'Interno ha, infatti, osservato che la richiesta di riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata non rientra tra le competenze di detta Amministrazione.

Alla luce di quanto rappresentato, il Ministero dell'Interno ritiene che le doglianze denunciate con il ricorso debbano essere rigettate in quanto infondate.

III. Con memoria depositata a mezzo Pec del 17 novembre 2023, si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa che, in via preliminare ed assorbente, ha affermato il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto l'odierno ricorrente non è un dipendente di detto Ministero né risulta che lo sia mai stato. Il Ministero della Difesa ha, quindi, concluso chiedendo: "*ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e respinta, in via preliminare ed assorbente, disporre l'estromissione del comparente Ministero dalla presente vertenza per le ragioni spiegate in narrativa. Con ogni riserva e salvezza*".

All'udienza pubblica del 22 febbraio 2024, l'avv. D'Arpa, in ordine alla questione connessa alla pregiudizialità della richiesta di accertamento e del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta dal ricorrente, rilevata dal Ministero dell'Interno, ha richiamato il principio di diritto sancito dalla sentenza n. 12/2023 delle SS.RR di questa Corte. Per il resto, ha insistito come in atti. Anche il dott. Giorgio Mandalà, per il Ministero dell'Interno, si è riportato agli atti e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente chiede che l'infermità "*cardiopatia ischemica-ipertensiva con funzione sistolica conservata in pregresso IMA trattato con stent su coronaria destra*" accertate dalla Commissione Medico Ospedaliera del Centro Militare, venga dichiarata come dipendente da causa di servizio e, per l'effetto, di annullare i provvedimenti avversati, concedendo la pensione privilegiata.

2. In via pregiudiziale, va affrontata l'eccepita carenza di legittimazione passiva sollevata dal Ministero della Difesa.

Secondo l'insegnamento costante della Corte di Cassazione, l'accertamento delle condizioni di legittimazione passiva e attiva dell'azione deve essere svolto con riferimento alla ipotetica titolarità, attiva e passiva, dell'azione per come prospettato nel ricorso in quanto l'accertamento della titolarità sostanziale dei diritti e degli obblighi attiene al merito della causa (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Reg. Siciliana, n. 162/2020 e n. 222/2017).

Orbene, constatato che il ricorrente non risulta aver mai prestato servizio per il Ministero della Difesa - né lo si afferma in ricorso - e che nessun provvedimento di detto dicastero risulta avversato, detta eccezione appare fondata. Pertanto, il Ministero della Difesa va estromesso dal presente giudizio.

3. Deve trovare, inoltre, accoglimento la prospettata inammissibilità del ricorso, sollevata dal Ministero dell'Interno, per

più ordini di motivi.

Anzitutto, parte ricorrente non risulta abbia presentato domanda amministrativa finalizzata all'ottenimento della pensione privilegiata al Ministero dell'Interno, né si soggiunge all'INPS, Ente titolato al pagamento del trattamento di privilegio, peraltro, non evocato nel presente giudizio. Al riguardo, occorre ricordare che l'art. 167 del D.P.R. 1092/1973 stabilisce che "*Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio.*

In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda" e, nel caso in esame, risulta che il ricorrente è cessato dal servizio nel 2016 per raggiunti limiti di età.

Sul punto, in secondo luogo, si ritiene che debbano trovare concretizzazione, in fattispecie, i principi affermati dalla locale Sezione d'Appello per l'ipotesi in cui a richiedere l'accertamento della dipendenza causale ai fini del diritto a pensione, innanzi a questa Corte, non sia il dipendente in servizio attivo quanto, come in questo processo, un ricorrente già posto in quiescenza (App. Sicilia, sent. n. 166/A/2022).

Con la citata sent. n. 166/A/2022 è stato osservato, infatti, in termini qui condivisi, che "*ben diversa è la situazione di chi non è più in servizio, perché non più idoneo e/o già collocato in quiescenza, ovvero deceduto. In queste ipotesi l'interessato, o i suoi aventi causa, dovranno avanzare una specifica richiesta in via amministrativa, avente ad oggetto sia la dipendenza da causa di servizio delle*

patologie lamentate, che il beneficio economico richiesto (equo indennizzo o pensione privilegiata), atteso che un giudizio riguardante solamente la prima richiesta risulterebbe monco e privo di utilità concreta in mancanza della seconda istanza che, in ossequio al dettato dell'art. 153, 1° comma lettera b) del codice di giustizia contabile, oltre che per evidenti ragioni di economia processuale, deve essere contestuale. In altri termini, mentre nella ipotesi in cui il ricorrente sia ancora in attività, il solo accertamento della dipendenza da causa di servizio ha lo scopo di riconoscere o meno la sussistenza di un presupposto essenziale, al fine di valutare se e quando presentare istanza di collocamento in quiescenza (ovvero di indennizzo una tantum, permanendo in servizio), nel caso di soggetto non più in servizio l'accertamento della dipendenza, senza la contestuale richiesta di trattamento pensionistico privilegiato, non giustifica l'attivazione di un giudizio autonomo".

L'indirizzo giurisprudenziale prevalente ha, peraltro, sempre negato che il giudice contabile, pur dovendosi pronunciare sul rapporto, possa sostituirsi all'amministrazione nell'espletamento delle funzioni alla medesima intestate dall'ordinamento, non potendo che essere successivo il controllo giudiziale sull'operato della medesima (cfr. Corte dei conti Sez. 3^ app. n. 629/2016; 2^ app. nn. 519/2019 804/2016; 1^ app. n. 176/2016, Sez. giur. per la Regione Siciliana sent. 747/2022).

Né può ritenersi, […], una voluntas del soggetto desumibile

"aliunde", dovendo la richiesta del beneficio essere esplicitata nelle dovute forme, che sono funzionali e necessarie all'attivazione dell'iter procedimentale, regolamentato in via amministrativa, teso al riconoscimento del diritto. (cfr. Corte dei conti Sez. d'Appello per la Regione Siciliana sent. 13/A/2023).

Con la citata pronuncia n. 13/A/2023 della locale Sezione d'Appello inoltre, è stato evidenziato come *Pur ammettendosi, infatti, la sussistenza di un autonomo interesse del soggetto ad ottenere l'accertamento della dipendenza della infermità lamentata da causa di servizio, con conseguente autonoma azionabilità, in via giudiziale, del suddetto accertamento anche prima ed indipendentemente dalla proposizione della domanda intesa all'ottenimento del beneficio pensionistico, ritiene questo Collegio che il principio dell' "unicità dell'accertamento" di cui all'art. 12 del DPR 461/2001, secondo cui "il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio", non possa ritenersi estensibile fino al punto da ritenere implicita la domanda di pensione privilegiata nella richiesta di accertamento della dipendenza della infermità lamentata da causa di servizio, e, quindi, assorbito tout court nella relativa domanda, di cui, peraltro, costituisce un necessario antecedente logico.*

Si deve soggiungere, da ultimo, che non conduce a rimeditare i principi richiamati per come declinati puntualmente dal Giudice di appello siciliano la recente sentenza n. 12/2023/QM delle Sezioni

Riunite in sede giurisdizionale di questa Corte, richiamata da parte ricorrente.

Si ritiene, infatti, che *non solo il Giudice della nomofilachia contabile muove da una fattispecie concreta nella quale il ricorrente, all'epoca della proposizione del giudizio, era in servizio; ma lo stesso principio di diritto viene declinato all'esito di complessive argomentazioni che paiono avere anch'esse riguardo esclusivo specie a proposito del problema dell'interesse ad agire in simili casi all'ipotesi del dipendente in servizio (p. 15, su tutte).* (cfr. *ex multis* Corte dei conti Sez. Regione Siciliana sent. 406/2023).

Va rammentato, del resto, che, seppur in ordine alle ipotesi di accertamento tecnico preventivo *ex* art. 445 bis c.p.c., la Corte di Cassazione ha avuto modo di formulare dei principi che possono trovare applicazione anche al caso in esame. In particolare, è stato evidenziato che l*a tutela giurisdizionale contenziosa di mero accertamento, garantita anche dall'art. 24 Cost., ha quale presupposto ed oggetto soltanto diritti soggettivi o interessi legittimi - situazioni giuridiche soggettive, cioè, di carattere sostanziale - e non già meri fatti, ancorché giuridicamente rilevanti (come ad es. l'invalidità) o norme giuridiche (cfr. Cass., Sez. Un., 29 novembre 1988, n. 6468): "i fatti, quindi, possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio (art. 2697 c.c.) e non di per sè e per gli effetti possibili e futuri, che da tale accertamento si vorrebbero ricavare" (v. pure, con riferimento all'invalidità INAIL, Cass. 4 maggio 1996, n. 4124; Cass. 30 luglio 2009, n. 17782; cfr. anche Cass. 21 gennaio*

2015, n. 1035; Cass. 13 dicembre 2016, n. 25551) (Cass Sez. Unite, Sent.13-05-2021, n. 12903 e *in obiter dictum* cfr. Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 08-07-2019, n. 18271).

Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Resta assorbita ogni altra questione.

4. Essendo stato definito il giudizio con decisione inerente soltanto a una questione preliminare si dispone la compensazione delle spese tra le parti ai sensi dell'art. 31 comma 3 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, previa declaratoria di estromissione dal presente giudizio del Ministero della Difesa, dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese di lite.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 26 febbraio 2024
Pubblicata l'1marzo 2024

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni
Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(*f.to digitalmente*)

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento
omettere le generalità e gli altri dati identificativi di T.D.c.f. OMISSIS,
nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 1marzo 2024

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni
Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)